



GIOVANI si



Regione Toscana



ALLEGATO A

REGIONE TOSCANA

PSR 2014-2022

BANDO ATTUATIVO

SOTTOMISURA 6.1

**“AIUTO ALL’AVVIAMENTO DI IMPRESE PER GIOVANI
AGRICOLTORI”**

ANNUALITA’ 2024

Testo coordinato del bando approvato con decreto n. 17302 del 25/07/2024 a seguito delle modifiche introdotte con decreto n. 21470 del 18/09/2024 . Si ricorda che il seguente testo scaturisce da un’operazione puramente compilativa effettuata al fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti amministrativi citati.

Indice

1. Finalità e Risorse	6
1.1 Finalità e obiettivi.....	6
1.2 Dotazione finanziaria.....	7
1.3 Importo del Premio.....	7
1.4 Cumulabilità	7
1.5. Localizzazione.....	7
2. Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità	7
2.1 Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità	7
2.2 Condizioni di accesso del beneficiario	10
2.3 Impegni.....	11
3. Piano di Sviluppo Aziendale	13
4. Pagamento del premio	13
5. Modalità e termini di presentazione della domanda.....	14
5.1 Modalità di presentazione della domanda di sostegno	14
5.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno.....	14
5.3 Fascicolo aziendale elettronico.....	14
5.4 Possesso dell'UTE/UPS	15
5.5 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	15
6. Tempistica e fasi del procedimento	15
7. Approvazione della graduatoria e istruttoria della domanda di sostegno.....	16
7.1 Criteri di selezione.....	16
7.2 Formazione della graduatoria	20
7.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate	21
7.4 Modalità di istruttoria delle domande di sostegno	21
8. Realizzazione e modifica del Piano di Sviluppo Aziendale	22
8.1 Atto per l'assegnazione del contributo	22
8.2 Varianti	22
8.3 Proroga	22
9. Erogazione e rendicontazione.....	22
9.1 Condizioni per il pagamento del sostegno.....	22
9.2 Presentazione della domanda di pagamento prima rata del premio	23
9.3 Istruttoria della domanda di pagamento della prima rata del premio.....	23
9.4 Presentazione della domanda di pagamento a saldo.....	23
9.5 Istruttoria della domanda di pagamento a saldo	24

10. Rinuncia, controlli e revoche.....	24
10.1 Rinuncia.....	24
10.2 Controlli e ispezioni.....	24
10.3 Sanzioni e riduzioni	25
11. Disposizioni finali, informativa privacy, obblighi in materia di pubblicità e responsabile del procedimento	25
11.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003	25
11.2 Responsabile del procedimento	26
11.3 Disposizioni finali.....	26

DEFINIZIONI

Di seguito alcune definizioni utili ai fini del presente atto:

ARTEA	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) Organismo Pagatore
Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall’Autorità di Gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall’attuazione di un programma operativo
Autorità di Gestione Regionale	Regione Toscana – Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” – Settore “Autorità di gestione FEASR”
Agricoltore in attività	persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 così come recepito dalla legislazione nazionale ai sensi del Reg. (UE) n.2393/2017
Attività Prevalente	è quell’attività relativa al Codice ATECO registrato in visura camerale come prevalente ai fini IVA
Atto per l’assegnazione dei contributi	Atto con il quale viene assegnato il contributo al richiedente e indicate le disposizioni che regolano le fasi attuative del progetto
CAA	Centri autorizzati di assistenza agricola
CUAA	Codice unico di identificazione dell’azienda agricola
Documenti attuativi regionali	Atti adottati dalla Giunta Regionale o dall’Ufficio responsabile per definire le competenze tecnico amministrative per la gestione delle fasi successive all’emissione della graduatoria
Domanda di sostegno	La domanda presentata da un soggetto per partecipare a un regime di sostegno
Domanda di pagamento	La domanda presentata dal beneficiario per ottenere un pagamento dell’aiuto
Giovane agricoltore	Persona di età non superiore a quarantuno (41) anni, non compiuti al momento di presentazione della domanda di sostegno, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo dell’azienda
Micro impresa	Definita nell’Allegato I del Regolamento (UE) N. 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali come un’impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro.

Piccola impresa	Definita nell'Allegato I del Regolamento (UE) N. 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali come un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a dieci milioni di euro.
Premio	Aiuto forfettario all'avviamento dell'impresa per cui non si prevede la rendicontazione
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni provenienti da un bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'UE messo a disposizione del FEASR, da un bilancio di un organismo di diritto pubblico o da un bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico
Standard Output (SO)	Lo Standard Output tiene conto delle produzioni/allevamenti ricompresi nella tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) – Regione Toscana, ed è calcolato, in domanda di sostegno, secondo un metodo semplificato ed in automatico dal Sistema informativo di ARTEA prendendo come riferimento i valori riportati nel Decreto Dirigenziale n.13512 del 04/08/2021 e smi.
U.C.I.	Ufficio della Regione Toscana Competente per l'Istruttoria
Ufficio responsabile dell'intervento	Ufficio della Regione Toscana responsabile del bando

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Mediante l'attivazione della sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" si mira ad incentivare la fase di avvio di nuove imprese condotte da giovani agricoltori per contrastare il progressivo invecchiamento dell'imprenditoria agricola in Toscana. L'insediamento di giovani agricoltori contribuisce infatti allo sviluppo delle imprese agricole favorendone una maggiore dinamicità imprenditoriale con conseguente aumento della competitività del settore e della vitalità del sistema produttivo data la loro maggiore propensione all'innovazione, all'ammodernamento e alla diversificazione delle attività aziendali.

La sottomisura contribuisce in via prioritaria alla focus area 2B "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale" di cui al Reg. (UE) 1305/2013.

Il bando rientra nell'ambito delle iniziative promosse da **Giovanisì**, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani ed è finalizzato a promuovere il ricambio generazionale con l'obiettivo di aumentare la redditività e competitività del settore agricolo attraverso l'insediamento di giovani agricoltori.

Il presente bando è stato elaborato in coerenza con le norme unionali e regionali, in particolare ai sensi:
- del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 versione 13.1 approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023) 7566 final, del 31 ottobre 2023;

- della DGR n. 1320 del 13 novembre 2023 “REG.(UE)1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale della Toscana. Presa d’atto della versione 13 del PSR 2014-2022 approvata dalla Commissione europea;
- della DGR n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze"
- del Decreto del Direttore ARTEA n.144 del 24 novembre 2021 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento”;
- della Decisione n. 16 del 3 giugno 2024 “Reg. (UE) 1305/2013 e Reg. (UE) 2021/2115 – Aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR 2014-2022 e del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) FEASR 2023-2027, per l’anno 2024”;
- della DGR n.858 del 22/07/2024 “Reg (UE) 1305/2013 PSR 2014-2022 Disposizioni specifiche per l’attuazione del bando della sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Annualità 2024”.

1.2 Dotazione finanziaria

L’importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando è pari ad euro 3.200.000,00. La dotazione del bando potrà essere incrementata con le risorse derivanti dalle economie destinate alla sottomisura 6.1 sulla base di specifici provvedimenti.

1.3 Importo del Premio

Il Premio è concesso in conto capitale quale sostegno all’avviamento dell’impresa agricola.

Il premio è modulato come di seguito riportato:

- 70.000,00 per gli insediamenti in aree montane ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art. 32 del Reg.(UE) n.1305/2013 e smi. (almeno il 95% della SAU ricade in zona montana).
- 65.000,00 in tutte le altre aree.

In caso di insediamento di più giovani nella stessa azienda sono erogati **fino ad un massimo di 2 premi**.

1.4 Cumulabilità

Il premio non è cumulabile con altri premi di primo insediamento nell’ambito della politica di sviluppo rurale comunitaria.

1.5. Localizzazione

Intero territorio regionale

2. Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità

I beneficiari del presente bando sono i giovani agricoltori che al momento della presentazione della domanda di sostegno sono in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- 1) hanno un’età compresa **tra i 18 anni (compiuti) e i 40 anni (41 non compiuti)**;
- 2) possiedono o si impegnano a conseguire **adeguate qualifiche e competenze professionali**. Il requisito, se non posseduto al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve essere soddisfatto entro

la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale. Le adeguate qualifiche e competenze professionali sono acquisite, in alternativa, in base alle seguenti modalità:

a) aver esercitato per due anni l'attività agricola, per un minimo di 832 ore annue, equivalenti a centoquattro giornate lavorate nel corso dell'anno, nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno, oppure successivamente alla presentazione della stessa, come titolare di azienda, coadiuvante familiare, lavoratore agricolo subordinato con inquadramento non inferiore a operaio qualificato. Il possesso del requisito è comprovato mediante la documentazione di avvenuta iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura;

b) possesso di diploma di laurea di primo livello o magistrale, laurea specialistica, diploma di scuola media superiore in quanto idonei all'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali, sezione A e B, o all'albo del collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati o all'albo del collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;

c) aver frequentato, non oltre ai cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno o successivamente alla stessa, un corso di formazione erogato da un'agenzia formativa accreditata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) della durata minima di 100 ore di teoria e di 40 ore di lezioni/esercitazioni pratiche, come comprovato dal certificato di partecipazione, oppure un corso di formazione equiparato della vigente normativa nazionale, della durata minima di 100 ore di teoria e di 40 ore lezioni/esercitazioni pratiche da svolgere in una azienda agricola, come comprovato dal certificato di partecipazione.

d) aver esercitato l'attività agricola ai sensi del punto a) per almeno un anno per un minimo di 832 ore annue equivalenti a centoquattro giornate lavorate nel corso dell'anno, nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno, oppure successivamente alla presentazione della stessa, accompagnata dalla frequenza di un corso di formazione erogato da un'agenzia formativa accreditata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) della durata minima di 100 ore di teoria oppure un corso di formazione equiparato della vigente normativa nazionale della durata minima di 100 ore di teoria sostenuto non oltre cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno o successivamente alla stessa.

Il corso di formazione deve avere almeno il seguente contenuto:

- 1) ruolo e responsabilità dell'imprenditore agricolo;
- 2) attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- 3) normative fiscali e tributarie per l'agricoltura;
- 4) gestione dell'organizzazione generale dell'impresa agricola;
- 5) gestione delle risorse produttive;
- 6) legislazione agraria e normative specifiche, i contratti agrari e il credito agrario, contratti di lavoro in agricoltura;
- 7) sicurezza del lavoro in agricoltura;
- 8) elementi di botanica, di agronomia e modalità di prevenzione e di difesa delle piante;
- 9) elementi aziendali che concorrono alla determinazione del reddito dell'impresa agraria, i fattori produttivi e le figure economiche di riferimento;
- 10) bilancio aziendale: lettura e interpretazione delle voci del bilancio di un'impresa agraria.

d) aver superato con esito positivo l'esame orale ai sensi della l.r. n. 45 del 27/07/2007 e smi e del relativo Regolamento n.49/2017;

3) presentano un Piano di Sviluppo Aziendale di cui al successivo paragrafo 3 "Piano di Sviluppo Aziendale";

4) sono conformi alla definizione di "Agricoltore Attivo" di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013 così come recepito dalla legislazione nazionale ai sensi del Reg. (UE) n.2393/2017, entro 18 mesi dalla data di

emissione dell'atto di assegnazione e comunque entro la data di conclusione del piano di sviluppo aziendale se precedente;

5) diventano imprenditore agricolo professionale (a titolo definitivo e non provvisorio) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n.45 “norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola” e smi e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2017 n. 49/R “Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)” e ss.mm.ii entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;

6) si insediano per la prima volta in un'azienda agricola (individuale, società di persone, di capitale o cooperativa) in qualità di capo azienda **nei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda di sostegno**. La data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione della partita IVA agricola con codice ATECO 01. L'estensione al settore agricolo di altra attività precedente (aggiunta codice ATECO 01) è ammessa purchè l'attività agricola sia prevalente.

Per primo insediamento in qualità di capo azienda si intende alternativamente:

a) Titolare di azienda agricola individuale di nuova costituzione;

b) Socio, amministratore e legale rappresentante di una società di persone o di capitale di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola.

Nel caso di insediamento in una società di persone o di capitale di nuova costituzione avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e legale rappresentante della società per tutta la durata dell'impegno e deve dimostrare di possedere singolarmente o, nel caso di insediamento plurimo, congiuntamente all'altro agricoltore richiedente il premio, la maggioranza del capitale sociale.

c) Socio, amministratore e legale rappresentante di una cooperativa agricola di conduzione di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola.

Nel caso di insediamento in una cooperativa agricola di conduzione di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e legale rappresentante della cooperativa per tutta la durata dell'impegno svolgendo almeno un ciclo completo di mandato ed avendo sottoscritto una quota del capitale sociale. In presenza di un consiglio di amministrazione i giovani agricoltori richiedenti il premio devono rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica.

In caso di società/cooperativa la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale.

Il giovane, precedentemente all'insediamento come sopra definito, non deve aver svolto attività di impresa agricola come titolare di azienda individuale o come socio di una società o cooperativa avente per oggetto l'attività agricola.

Al fine di evitare il frazionamento di aziende agricole preesistenti e la creazione di condizioni artificiali per l'accesso al sostegno previsto dal presente avviso, non è ammesso l'insediamento su parte delle superfici o immobili che derivano dal trasferimento della disponibilità per atto “tra vivi” da un'azienda preesistente in ambito familiare di cui sono titolari o soci parenti entro il 1° grado. Per frazionamento aziendale in ambito familiare si intende il trasferimento parziale a qualunque titolo di beni e terreni dell'azienda agricola in

favore di parenti entro il 1° grado che si insediano in agricoltura ai sensi del presente avviso. Si ha quindi frazionamento in caso di cessione di particelle e immobili costituenti l'azienda e non soltanto in caso di cessione di corpi aziendali a sé stanti (rami d'azienda) in favore del giovane insediato. Anche il trasferimento di una sola particella o immobile costituisce frazionamento. Come pure non è ammissibile il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni e/o fabbricati del coniuge se questo esercita attività agricola.

7) si insediano in un'azienda agricola che, ai sensi dell'art. 19 paragrafo 4 del Reg. (UE) 1305/2013, al momento della presentazione della domanda di sostegno, ha la potenzialità di raggiungere alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, una dimensione economica espressa in termini di Produzione Standard, **non inferiore a 13.000 euro e non superiore a 190.000 euro**. Nel caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda le soglie minima e massima sono da considerarsi riferite ad ogni singolo giovane beneficiario.

Lo **Standard Output** tiene conto delle produzioni/allevamenti ricompresi nella tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) Regione Toscana, ed è calcolato, in domanda di sostegno, secondo un metodo semplificato ed in automatico dal Sistema informativo di ARTEA prendendo come riferimento i valori riportati nel Decreto Dirigenziale n.13512 del 04/08/2021 e ssmii scaricabili ai seguenti link:

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5298621&nomeFile=Decreto_n.13512_del_04-08-2021-Allegato-A

<http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2023AD00000001099>

Le foraggere concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output – produzioni vegetali, indipendentemente dalla presenza in azienda di erbivori. Nella determinazione del numero di capi sono esclusi quelli detenuti con finalità di autoconsumo, affezione, diporto o sport. Colture/Allevamenti eventualmente presenti in azienda o previsti nel piano di sviluppo aziendale che non siano riconducibili alle tipologie valorizzate nella suddetta tabella, non potranno essere computate. Ciascuna superficie può essere conteggiata una sola volta indipendentemente dal numero di coltivazioni che si avvicendano sulla medesima superficie.

2.2 Condizioni di accesso del beneficiario

Per poter essere ammessi al sostegno, i richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art.1, comma 553 della L.266/05. In particolare, in fase di istruttoria di ammissibilità sulla domanda di sostegno sarà effettuata la verifica sulla posizione previdenziale generale (gestione agricola qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi della normativa vigente e su eventuali altre gestioni previdenziali riconducibili ad attività precedentemente esercitate dal giovane);

2) non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europea, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute

e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n.4 del 25/10/2016 s.m.i. sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p; art. 25-septies del D.lgs.231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art.603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs.81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani (D.lgs.24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.Lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art.37 L.689/1981);

3) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4) il sostegno è limitato ai beneficiari che si insediano in aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa ai sensi del Regolamento (UE) n.1303/2013.

I suddetti requisiti relativi, di cui al punto 1,2, 3 e 4, devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione del contributo; in caso di mancato possesso dei requisiti sopra indicati il singolo beneficiario.

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

2.3 Impegni

Il beneficiario si deve impegnare a:

1. acquisire, se non già posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno, la qualifica di "agricoltore attivo" di cui al punto 4) del paragrafo "Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità" del bando, entro 18 mesi dalla data di emissione dell'atto di assegnazione e comunque entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale se precedente;
2. acquisire, se non già posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno, adeguate qualifiche e competenze professionali come definite al punto 2) del paragrafo "Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità" del bando, entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;

3. acquisire, se non già posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno, la qualifica di IAP (a titolo definitivo e non a titolo provvisorio) di cui al punto 5) del paragrafo “Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità” del bando, entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;
4. raggiungere una dimensione economica minima espressa in termini di standard output non inferiore a 13.000 euro e non superiore a 190.000 euro, di cui al punto 7) del paragrafo “Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità” del bando, entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;
5. iniziare l’attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno;
6. richiedere il pagamento della prima rata del premio **obbligatoriamente entro 60 gg. dalla data dell’atto di assegnazione;**
7. presentare una polizza fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA per un ammontare corrispondente al 100% del valore della prima rata del premio;
8. realizzare il Piano di Sviluppo Aziendale entro il termine indicato nell’atto di assegnazione fatte salve eventuali proroghe;
9. condurre l’azienda agricola oggetto di insediamento in qualità di capo azienda come indicato al punto 6) del paragrafo “Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità” punti a) b) o c) del bando per almeno cinque (5) anni dalla data del pagamento del saldo salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria;
10. mantenere la qualifica di agricoltore attivo di cui al punto 4) del paragrafo “Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità” del bando, per almeno cinque (5) anni dalla data del pagamento del saldo del premio salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria;
11. mantenere la qualifica di **imprenditore agricolo professionale** (a titolo definitivo e non provvisorio) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n.45 di cui al punto 5) del paragrafo “Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità” del bando, per almeno cinque (5) anni dalla data del pagamento del saldo del premio salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria;
12. nel caso di ammissione a contributo della domanda di sostegno, a rispettare quanto previsto al precedente paragrafo “Cumulabilità”;
13. presentare eventuali modifiche al progetto entro i termini e le modalità previste dal paragrafo “Varianti” del bando;
14. presentare la domanda di pagamento del saldo nei termini e con le modalità previste dal bando, comprensiva della relazione finale;
15. produrre o integrare la documentazione prevista dal bando e oppure richiesta dall’ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
16. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo “Disposizioni in materia di informazione e pubblicità” del documento “Disposizioni Comuni”;
17. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l’istruttoria della domanda di sostegno e pagamento;
18. conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto;
19. consentire l’accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA e degli altri soggetti competenti;
20. restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
21. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
22. rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste nel bando, nell’atto di assegnazione dei contributi e nel verbale di accertamento finale;

- 23.** possedere i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili.

3. Piano di Sviluppo Aziendale

Il Piano di Sviluppo Aziendale deve essere redatto sulla base dello schema di cui **all'Allegato B) e presentato contestualmente alla domanda di sostegno pena l'inammissibilità della domanda stessa.**

Il Piano di Sviluppo Aziendale deve risultare avviato in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno e deve inoltre individuare **almeno n. 2 (due) obiettivi strategici aziendali di cui non più di 1 (uno) relativo all'obiettivo "Acquisizione conoscenze e competenze specifiche"**, da realizzare con specifiche azioni e interventi. Gli interventi proposti devono essere funzionali e coerenti con il progetto presentato e riferirsi al periodo di vigenza del Piano di Sviluppo Aziendale.

Il format del Piano di Sviluppo Aziendale già indica per ogni obiettivo le possibili azioni e gli output che saranno verificati in sede di controllo prima della liquidazione del saldo.

Il giovane beneficiario dovrà:

- selezionare gli obiettivi del Piano di Sviluppo Aziendale tra quelli elencati nell'Allegato B;
- specificare per ciascun obiettivo selezionato gli interventi da realizzare per l'avviamento dell'azienda.

I controlli tecnico/amministrativi saranno focalizzati sulla corretta attuazione del Piano di Sviluppo aziendale.

Il Piano di Sviluppo Aziendale ha una durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data per l'atto di assegnazione dei contributi e deve concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo indicato in tale atto salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroga come disciplinata al paragrafo "Proroga dei termini" del bando.

In caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda si prevede la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale che dovrà evidenziare l'apporto di ogni singolo giovane beneficiario in termini di obiettivi, azioni ed interventi da realizzare.

4. Pagamento del premio

Il beneficiario accederà al pagamento del premio secondo le seguenti modalità:

- la prima rata, pari al 70% dell'importo del premio, è liquidata previa costituzione della polizza fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA per un ammontare corrispondente al 100% dell'importo della prima rata.

- la seconda rata, pari al 30% dell'importo del premio, previa verifica della corretta attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale.

Il Piano di Sviluppo Aziendale si intende correttamente attuato a seguito del conseguimento degli obiettivi, della realizzazione degli interventi ad essi collegati, e con il conseguimento dei requisiti di accesso e dei criteri di priorità eventualmente non posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e per i quali è stato dato un tempo di adeguamento ai sensi del presente bando.

5. Modalità e termini di presentazione della domanda

5.1 Modalità di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle Aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it. Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda la domanda di sostegno è presentata e sottoscritta da uno dei giovani agricoltori beneficiario del bando che è stato delegato con apposita dichiarazione di cui all'Allegato C.

5.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno

Ai fini della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare domanda di sostegno **a decorrere dal 18 settembre 2024 e fino alle ore 13 del 31 ottobre 2024**.

Le domande di sostegno pervenute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ricevibili. Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate nel decreto ARTEA n.70 del 30/06/2016 e ss.mm.ii.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Il richiedente dichiara in DUA di disporre di piena e completa informativa sulla normativa privacy ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 679/16 e normativa nazionale.

5.3 Fascicolo aziendale elettronico

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei tempi indicati nel documento "Disposizioni Comuni".

Per costituire il fascicolo aziendale elettronico è necessario rivolgersi a una struttura abilitata CAA, reperibile sul sito [https://www.artea.toscana.it/alla sezione "riferimenti sul territorio"](https://www.artea.toscana.it/alla%20sezione%20riferimenti%20sul%20territorio).

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione.

La domanda deve essere riferita ad una unità produttiva principale, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA come indicato nel documento "Disposizioni Comuni".

La partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata secondo quanto disposto dal decreto ARTEA n.70 del 30/06/2016 e ss.mm.ii.

5.4 Possesso dell'UTE/UPS

Al momento della presentazione della domanda di sostegno il giovane beneficiario deve essere in possesso dell'UTE/UPS in cui si è insediato.

Relativamente ai titoli di possesso dell'UTE/UPS ammissibili si fa riferimento a quanto previsto nel documento "Disposizioni Comuni al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS"

5.5 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione del progetto compreso il Piano di Sviluppo Aziendale.

I seguenti **documenti sono essenziali** per consentire l'attività istruttoria e di valutazione e sono richiesti **sin dalla fase di presentazione della domanda di sostegno, a pena di esclusione:**

- il Piano di Sviluppo Aziendale (All.B),
- l'eventuale "Dichiarazione Insediamento plurimo" (All. C) in caso di insediamento plurimo.

Sono inoltre richiesti i seguenti **documenti essenziali:**

- la "Dichiarazione Divieto di frazionamento e cumulo" (All D)
- la "Dichiarazione sostitutiva carichi pendenti " (All.E)
- la "Dichiarazione regolarità contributiva" (All.F)

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda inserita sul sistema ARTEA e non negli allegati.

6. Tempistica e fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

	FASI DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELLA FASE	TERMINI
1	Presentazione della domanda di sostegno	Richiedente	Entro il 31 ottobre 2024
2	Ricezione delle domande di sostegno	ARTEA	
3	Protocollazione delle domande di sostegno	ARTEA	Entro 1 giorno dalla ricezione della domanda di sostegno.
4	Approvazione graduatoria	ARTEA	Entro 15 giorni successivi alla data di chiusura del bando
5	Istruttoria di Ammissibilità e emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi	Ufficio competente dell'istruttoria (U.C.I.)	Entro 60 giorni successivi all'avvio del procedimento
6	Presentazione della domanda di pagamento della prima rata del premio	Beneficiario	Entro 60 giorni dall'atto di assegnazione
7	Istruttoria della domanda della prima rata del premio	UCI	Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda della prima rata del premio
	Autorizzazione al pagamento della polizza fidejussoria	ARTEA	Entro 30 giorni dalla validazione della polizza fidejussoria
8	Presentazione domanda di proroga	Beneficiario	Entro la scadenza per la

			presentazione della domanda di pagamento
9	Istruttoria domanda di proroga	U.C.I.	Entro 10 giorni dalla presentazione di proroga
10	Presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi
11	Istruttoria domanda di pagamento a saldo	U.C.I.	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
12	Elenchi di liquidazione		Entro 10 giorni dalla chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo
13	Autorizzazione al pagamento	Artea	Entro 50 giorni dalla data di ricezione dell'elenco di liquidazione (60 giorni nel caso che nei 50 giorni sia incluso il mese di agosto)

7. Approvazione della graduatoria e istruttoria della domanda di sostegno

7.1 Criteri di selezione

Le domande di sostegno sono inserite in graduatoria in base al punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità.

Principi	Criteri	Punti
I Territorio	A) la priorità è attribuita quando: - l'UTE/UPZ principale indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in una o più delle seguenti zone: C2, D, zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	8
	B) la priorità è attribuita quando: - l'UTE/UPZ principale indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zona: C1	7

	<p>C) la priorità è attribuita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'UTE/UPZ principale indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in una o più delle seguenti zone: - Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC); - in parchi e riserve naturali fuori Natura 2000; - aree con vincolo paesaggistico art. 136 D. lgs 42/2004; - zona Vulnerabile ai Nitrati. <p>Sono escluse le Anpil</p>	5
	<p>D) la priorità è attribuita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'UTE/UPZ indicata in domanda ricade, in tutto o in parte, in uno o più comuni ai sensi della Mappatura Nazionale (Ai) aggiornata per la programmazione 2021-2027, elencati al paragrafo 4.4 dell'Allegato A alla DGR n.199 del 18 febbraio 2022 	7
	<p>E) la priorità è attribuita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'UTE/UPZ indicata in domanda ricade, in tutto o in parte, in uno o più dei comuni di cui all'art.2 della Legge regionale 29 dicembre 2023, n.51 "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali" – individuati dal Commissario delegato con ordinanza 15 novembre 2023, n.98, come integrata dall'ordinanza del medesimo Commissario 1° dicembre 2023, n.108 e successiva ordinanza n.128 del 22 dicembre 2023. 	3
<p>I punteggi dei criteri A) B) C) D) non sono fra loro cumulabili. Il punteggio del criterio A) B) C) o D) è cumulabile al punteggio del criterio E).</p> <p>Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, la parte di UTE principale che ricade contemporaneamente dentro più zone all'interno di uno stesso criterio, viene conteggiata con riferimento ad una sola zona. Ai fini dell'attribuzione della priorità, gli elenchi e/o le georeferenziazioni delle zone e dei comuni sopra richiamati sono consultabili al seguente link: https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr. Fanno eccezioni i comuni di cui all'art.2 della Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 il cui elenco è pubblicato al seguente link: https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr#zone_alluvionate_novembre_2023.</p>		
II Genere femminile	<p>Progetto presentato da impresa a prevalente partecipazione femminile</p> <p>La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ditta individuale: il soggetto richiedente è di genere femminile; - società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; - società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari è di genere femminile; - società cooperative e di capitale: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile 	10

III Settori/Attività di intervento	A) La priorità è attribuita quando: - Almeno il 30% dello Standard Output totale dell'UTE/UPZ, indicata in domanda e da raggiungere alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, e' riferito al settore cerealicolo limitatamente a frumento duro e tenero	8
	B) La priorità è attribuita quando: - Almeno il 30% dello Standard Output totale dell'UTE/UPZ indicata in domanda e da raggiungere alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, è riferito al settore bovino	16
	C) La priorità è attribuita quando: - Almeno il 30% dello Standard Output totale dell'UTE/UPZ indicata in domanda e da raggiungere alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, è riferito al settore ovicaprino	18
	D) La priorità è attribuita quando: - Almeno il 30% dello Standard Output totale dell'UTE/UPZ indicata in domanda e da raggiungere alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, e' riferito al settore olivicolo	11
	E) La priorità è attribuita quando: - Almeno il 30% dello Standard Output totale dell'UTE/UPZ indicata in domanda e da raggiungere alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale e' riferito al settore ortofrutticolo , compreso il settore castanicolo da frutto, quando i prodotti sono inseriti nella parte IX dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 1308/2013 e ssmii con Nomenclatura Combinata (NC) "07" e "08"; non rientrano tra i prodotti ortofrutticoli quelli inseriti nella parte IX dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii con Nomenclatura Combinata (NC) "09" e "12" - ortofrutticolo , compreso il settore castanicolo da frutto, con particolare riferimento alle produzioni destinate alla trasformazione industriale in uno dei prodotti elencati nella parte X dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii.	6
I punteggi di cui alle lettere A) B) C) D) e E) sono fra loro cumulabili nella misura massima di 2		
IV Banca della Terra	A) La priorità è attribuita quando: - Almeno il 30% della superficie dell'UTE/UPZ indicata in domanda è relativa a beni in possesso del richiedente (affitto o concessione amministrativa) tramite le procedure della "Banca della Terra" di cui alla l.r. 80/2012 art.3 e al Reg. regionale approvato con DPGR 60/R/2014	5
V Certificazioni di qualità	A) L'azienda in cui si insedia il giovane agricoltore è iscritta, o risulterà iscritta a conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, a uno degli enti di controllo che operano come organismi di certificazione dei prodotti DOP o IGP (nei quali sono comprese le menzioni tradizionali DOCG DOC IGT per i prodotti vitivinicoli) ai sensi del Reg.UE n. 1151/2012 modificato dal Reg. UE n. 2021/2117 per i prodotti agroalimentari e del Reg.UE n. 1308/2013 modificato dal Reg. UE n. 2021/2117 per quanto riguarda il settore vitivinicolo.	10

<p>B) L'azienda in cui si insedia il giovane agricoltore è iscritta, o risulterà iscritta a conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4) con riferimento a tutti o a una parte delle superfici e degli allevamenti presenti nell'UTE/UPZ principale indicata in domanda.</p> <p>E' iscritto quando la notifica risulta nello stato di "pubblicata" sul Sistema Informativo Biologico (SIB) e non revocata sul Sistema Informativo Biologico (SIB)</p>	7
<p>C) L'azienda in cui si insedia il giovane agricoltore è iscritta, o risulterà iscritta a conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, a uno degli enti di controllo che operano come organismi di certificazione per il Sistema di Qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)</p>	4
<p>D) L'azienda in cui si insedia il giovane agricoltore è iscritta, o risulterà iscritta a conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, a uno degli enti di controllo che operano come organismi di certificazione per il Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) e/o per il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica (SQNZ)</p>	3
<p>E) L'Azienda in cui si insedia il giovane agricoltore è in possesso, o risulterà in possesso a conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, di almeno una delle seguenti certificazioni volontarie collegate al processo produttivo con riferimento all'UTE/UPZ principale indicata in domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Globalgap (buone pratiche agricole e agricoltura integrata); - UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); - UNI EN ISO 22005 (rintracciabilità dell'alimento e della filiera alimentare); - ISO 14001, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto); - ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità - Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli); - EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001 e ssmii; - ISO 50001 sistema di gestione dell'energia; - ISO/TS 14067 Carbon footprint of products; - Environmental footprint di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE - Ecolabel UE - MPS-ABC - Vivaifiori - Fiori Italiani – eccellenza dai produttori nazionali - EQUALITAS – Vino sostenibile; - VIVA – vino sostenibile 	3
<p>I punteggi di cui alle lettere A) B) C) D) ed E) sono fra loro cumulabili</p>	
<p>PUNTEGGIO MASSIMO CONCEDIBILE</p>	87

Le domande di sostegno che non raggiungono il **punteggio minimo di 3 punti** non saranno ammissibili a finanziamento. A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal beneficiario con età minore. In caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda viene calcolata la media aritmetica delle età dei giovani beneficiari.

La verifica del possesso dei criteri di priorità dichiarati in domanda di sostegno viene fatta prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi ed è fatta con riferimento al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Per il macrocriterio III Settori/Attività di intervento lettere A) B) C) D) e E) la determinazione dello Standard Output dichiarato in domanda di sostegno è effettuata con riferimento alle coltivazioni/allevamenti previsti alla conclusione del Piano di Sviluppo aziendale.

I criteri di selezione dovranno essere confermati al momento della presentazione della domanda di pagamento e verificati in sede di istruttoria della domanda di pagamento prima della liquidazione del premio a titolo di saldo. Relativamente al macrocriterio III Settori/Attività di intervento lettere A) B) C) D) e E) la verifica sarà effettuata sulla base dell'ultimo Piano delle coltivazioni e della consistenza di stalla presentato. Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione del punteggio richiesto, la domanda di sostegno viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nel caso in cui ciò non avvenga si avrà la decadenza dal beneficio con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 3 punti si avrà esclusione della domanda o decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi

7.2 Formazione della graduatoria

ARTEA nei tempi indicati nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni" procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato in domanda di sostegno e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel fascicolo aziendale elettronico.

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione. L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce diritto in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne viene data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di sostegno a seguito dell'approvazione della graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La comunicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono notifica personale.

7.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

La Giunta regionale dispone con proprio atto l'utilizzo delle eventuali economie che si dovessero generare sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili oltre che delle eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi.

ARTEA procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di sostegno potenzialmente finanziabili.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di sostegno a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'ufficio competente per l'istruttoria.

Nel caso della presenza di una domanda di sostegno parzialmente finanziabile per carenza di fondi, la stessa non sarà finanziabile.

7.4 Modalità di istruttoria delle domande di sostegno

Le domande di sostegno sono istruite dagli uffici competenti per l'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

L'ufficio competente dell'istruttoria (U.C.I.):

- svolge l'istruttoria della domanda di sostegno sui documenti immessi nel sistema ARTEA.
- verifica la sussistenza dei requisiti di accesso e di selezione;
- effettua la redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo qualora ritenga necessario effettuare una visita sul luogo allo scopo di verificare la rispondenza di quanto indicato nel Piano di Sviluppo Aziendale;
- procede alla registrazione delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;

L'U.C.I. provvede inoltre a:

- individuare le domande ammesse a contributo a seguito di un esito positivo dell'istruttoria;
- individuare le domande di sostegno che sono escluse a finanziamento a seguito di un esito negativo dell'istruttoria;
- individuare le domande di sostegno che a seguito dell'esito dell'istruttoria sono da ricollocare in graduatoria per effetto di una modifica del punteggio dei criteri di selezione;
- approvare formalmente gli esiti dell'istruttoria;
- redigere gli atti per l'assegnazione dei contributi, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- registrare sul sistema ARTEA gli atti per l'assegnazione per il contributo emessi e le eventuali domande respinte, comprese le date degli atti stessi;
- dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso il soggetto competente nella lettera di richiesta della documentazione indica il termine massimo per la presentazione della stessa. La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati dal soggetto competente comporta l'applicazione di sanzioni o revoca con modalità disciplinate con apposito atto di Giunta regionale in attuazione del DM n. 2490 del 25/01/2017 e ss.mm.ii.

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni".

8. Realizzazione e modifica del Piano di Sviluppo Aziendale

8.1 Atto per l'assegnazione del contributo

A seguito dell'istruttoria delle domande di sostegno, l'ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate ammissibili e finanziabili.

L'atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal responsabile dell'ufficio competente per l'istruttoria che provvede ad inviarlo tramite pec al beneficiario.

8.2 Varianti

Si considera variante della domanda di sostegno ogni modifica collegata al Piano di Sviluppo Aziendale relativa agli obiettivi, azioni e interventi programmati indicati nel Piano di Sviluppo Aziendale (sezione 3 Tabella degli obiettivi). **Le varianti possono essere richieste una sola volta** e solo dopo l'adozione del provvedimento di concessione a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva e sia coerente con la finalità del progetto. Le varianti devono essere adeguatamente motivate dal beneficiario ed autorizzate dall'ufficio istruttore.

La richiesta di variante deve essere presentata tramite il sistema informatico di ARTEA almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

8.3 Proroga

E' possibile richiedere una sola proroga per un massimo di 180 giorni a modifica dell'atto di assegnazione emanato dall'UCI. La richiesta di proroga del termine di presentazione della domanda di pagamento deve essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro i tempi stabiliti nel paragrafo "Tempistica e fasi del Procedimento" del documento Disposizioni Comuni, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Alla richiesta di proroga devono essere allegati la relazione dettagliata che motiva la richiesta ed eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga.

9. Erogazione e rendicontazione

9.1 Condizioni per il pagamento del sostegno

I beneficiari per poter ricevere il pagamento del sostegno, oltre a dover soddisfare i requisiti previsti al paragrafo "Condizioni di accesso del beneficiario", devono rispettare anche le seguenti condizioni:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi ai sensi dell'art.1, comma 553 della l. 266/05 e ss.mm.ii. (sono esclusi i richiedenti di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa).
2. essere in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei richiedenti di diritto pubblico), ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.lgs. 159/2011 (codice antimafia).

La verifica in fase di pagamento di un'eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) sarà effettuata esclusivamente da ARTEA in sede di pagamento, che provvederà agli eventuali adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 16 del D.L. 2/2006 convertito in L.81/2006 e da ultimo modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla L.233/2021.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al punto 2) del presente paragrafo porta alla decadenza dal beneficio per il singolo beneficiario e revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

I requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente paragrafo devono essere posseduti e verificati prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo .

Inoltre ai sensi della Decisione della G.R.n. 4 del 25/10/2016, così come modificata dalla Decisione della G.R. n.23 del 03/02/2020 e dalla Decisione della G.R. n. 18 del 21/02/2022, è sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per reati gravi in materia di lavoro come definiti al punto 2) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso del beneficiario" relative ai richiedenti/beneficiari (reati gravi) o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato il contributo è revocato.

9.2 Presentazione della domanda di pagamento prima rata del premio

La domanda di pagamento della prima rata del premio deve essere obbligatoriamente presentata entro 60 giorni dalla data dell'atto di assegnazione attraverso apposita modulistica sul sistema informativo di ARTEA.

9.3 Istruttoria della domanda di pagamento della prima rata del premio

Ai fini dell'erogazione della prima rata del premio, l'U.C.I. acquisisce la garanzia fidejussoria ed effettua la verifica in merito alla conformità, alla scadenza all'importo della garanzia e verifica, ove pertinente, la documentazione antimafia. Il responsabile dell'ufficio istruttore sottoscrive digitalmente l'elenco di liquidazione e provvede alla sua formale approvazione. Per le sole richieste con esito negativo provvede alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite PEC. ARTEA, si accerta dell'idoneità dell'Istituto emittente la garanzia fidejussoria, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia e verifica presso tale Istituto la validazione della garanzia fidejussoria. Solo a seguito della validazione della garanzia provvederà all'approvazione e autorizzazione del pagamento dell'anticipo. In caso di validazione negativa provvederà a comunicare tale esito al beneficiario.

9.4 Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento del saldo del premio concesso.

Il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento in forma completa, allegati compresi, entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal Reg. CE n. 640/2014, art. 13); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione dei contributi.

Alla presentazione della domanda di pagamento a saldo deve essere allegata una **Relazione finale (All. G)** che attesta l'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale a seguito del conseguimento degli obiettivi, della realizzazione degli interventi ad essi collegati, ed il conseguimento dei requisiti di accesso e dei criteri di

priorità eventualmente non posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e per i quali è stato dato un tempo di adeguamento ai sensi del presente bando.

9.5 Istruttoria della domanda di pagamento a saldo

Con la presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA si attiva la fase finale di accertamento dell'esecuzione delle attività oggetto del contributo. In fase di accertamento di domanda di pagamento deve essere effettuata la verifica della documentazione prodotta.

La verifica documentale comprende:

1. la verifica dell'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale con il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi programmati;
2. la verifica del conseguimento dei requisiti di accesso e dei criteri di priorità eventualmente non posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno.

La verifica dell'attuazione del PSA prevede altresì la **visita sul luogo** presso l'azienda in cui il giovane si è insediato.

L'istruttore provvede quindi:

- a redigere e sottoscrivere il verbale di sopralluogo, controfirmato dal beneficiario o da un suo rappresentante;
- a verificare, ove pertinente, le condizioni previste al paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto", prima dell'inserimento del nominativo nell'elenco di liquidazione del saldo;
- a registrare nel sistema ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio, sottoscrivendo con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) il verbale di accertamento finale.

Il responsabile dell'Ufficio competente all'istruttoria, provvede a sottoscrivere digitalmente l'elenco di liquidazione dei contributi spettanti al beneficiario e ad approvare, con idoneo provvedimento, gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulle domande di pagamento. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo, l'U.C.I. provvede: - a comunicare al beneficiario tramite PEC le motivazioni, specificando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo entro i quali presentare le proprie osservazioni; - a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

10. Rinuncia, controlli e revoche

10.1 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

10.2 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ex post ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, art.49 e seguenti.

10.3 Sanzioni e riduzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni previste dal decreto ARTEA n.134 del 28/11/2018 e smi.

11. Disposizioni finali, informativa privacy, obblighi in materia di pubblicità e responsabile del procedimento

11.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e ss.mm.ii. ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 e ss.mm.ii. viene data informazione che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine facciamo presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli;

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679 e ss.mm.ii.

I suoi dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MASAF e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il partecipante al presente bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it)

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

11.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i , il responsabile del procedimento è:

- per il bando: il Dirigente responsabile del Settore Gestione delle misure del PSR per la consulenza, la formazione, l'innovazione, per i giovani agricoltori e per la diversificazione delle attività agricole;
- per la formazione/gestione della graduatoria: il Dirigente responsabile del Settore di Artea che approva la graduatoria”;
- per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente responsabile o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazioni è possibile consultare il bando alla pagina dedicata sul sito di Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-aperti>) e sul sito di Giovanisi (www.giovanisi.it).

11.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per l'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento “Disposizioni Comuni” approvato con decreto di Artea n.144 del 24/11/2021 e ssmii.

Per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento “Disposizioni Comuni” vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l'atto di assegnazione si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento “Disposizioni Comuni” per quanto segue:

1. Domanda di pagamento a saldo;
2. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
3. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
4. Monitoraggio;
5. Tempistica e fasi del procedimento;
6. Cambio di titolarità dell'azienda;
7. Disposizioni in materia di pubblicità;
8. Correzioni ed errori palesi;
9. Possesso dell'UTE/UPS.